

Art. 6

Riserve

Le riserve di posti non possono superare il 50% dei posti messi a concorso.

Dando atto che è stata soddisfatta in seno all'ente la riserva di cui alla legge n. 68/99, sui posti messi a concorso operano le seguenti riserve:

- a) Il 50% dei posti (n. 5 posti, riproporzionati in virtù del principio di cui al primo capoverso del presente "Art. 6") è riservato al personale interno in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di cui alla deliberazione della G.M. n. 255/2012. Gli aspiranti aventi diritto a tale riserva devono farne espressa menzione nella domanda di partecipazione, pena la decadenza dal beneficio;
- b) Il 30% dei posti (n. 3 posti, riproporzionati in virtù del principio di cui al primo capoverso del presente "Art. 6") è riservato, ai sensi del d.lgs. 66/2010 artt. 1014, comma 3, e 678, comma 9, ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, ovvero agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Nel caso di mancata copertura dei posti riservati, per carenza di aventi diritto, si procederà alla loro distribuzione, prioritariamente, all'altra categoria riservataria, fino a concorrenza del limite massimo dei posti riservati per legge e, in subordine, ai concorrenti inseriti nella graduatoria generale.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge n. 68/1999, non è comunque prevista riserva per i disabili, trattandosi di servizio di polizia i cui addetti non sono destinati a servizi amministrativi.

N.B: Il presente art. 6 sostituisce la precedente versione, così come pubblicata nel bando, precisando che la riformulazione è stata fatta con l'intento di fornire maggiore chiarezza ai fruitori della riserva destinata agli appartenenti alle FF.AA., in virtù dell'applicazione del d.lgs. 66/2010.

Il Dirigente: Migliore